

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA PROVINCIA DI FROSINONE

Nr. 288 del 17 giugno 2013 del Registro delle Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Nr. 69 del 13 Giugno 2013

OGGETTO: Imposta sulla pubblicità – Diritto sulle pubbliche affissioni – Comune di classe V[^] - Tariffe in vigore Anno 2013.

Il giorno Tredici del mese di Giugno 2013, alle ore 12,05 e seguenti, nella Casa Comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

				<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
1)	<i>Benedetto Mario</i>	<i>EVANGELISTA</i>	<i>Sindaco</i>	<i>si</i>	
2)	<i>Rita</i>	<i>DI GIORGIO</i>	<i>Assessore</i>	<i>si</i>	
3)	<i>Mauro</i>	<i>DE SANTIS</i>	<i>“</i>	<i>si</i>	
4)	<i>Enrico</i>	<i>TISEO</i>	<i>“</i>	<i>si</i>	

Presiede il Sindaco dott. Benedetto Mario Evangelista.

Verbalizza il ViceSegretario dell'Ente, dott. Francesco Neri, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

LA GIUNTA MUNICIPALE

- **PREMESSO** che il termine, per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario **2013** e dei relativi allegati, è fissato al **31 Dicembre 2012**, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.;

- **DATO ATTO** che il combinato disposto dell'art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (G.U. n. 302 del 29/12/2012, S.O. n. 212) e dell'art. 10, comma 4-quater, lettera b), n. 1, della legge n. 64 del 06 giugno 2013, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 35 del 08 aprile 2013, ha prorogato al **30 settembre 2013** il termine per l'approvazione del suddetto **bilancio 2013**;

- **VISTO** il capo I[^] del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con il quale sono state stabilite la nuova disciplina e le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

- **RILEVATO** che le tariffe sono differenziate secondo la classe demografica di appartenenza del Comune e la natura del mezzo pubblicitario al quale sono riferite e, nell'ambito di tali distinzioni, sono determinate dal decreto legislativo in misura fissa, salvo le maggiorazioni facoltative applicabili:

- dai comuni con rilevanti flussi turistici;

- dai comuni delle prime tre classi demografiche, per le categorie speciali delle località;

- **CONSIDERATO** che l'art. 2 del decreto stabilisce che ai fini della classificazione del Comune occorre fare riferimento alla popolazione residente precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati dall'ISTAT in base alla statistica comunale della popolazione residente;

- **RILEVATO** che la popolazione di questo Comune alla predetta data di riferimento era costituita da n. **2.562** abitanti residenti, per cui lo stesso è compreso fra i Comuni di classe V[^];

- **RITENUTO**, pertanto, di determinare in relazione alla classe demografica di appartenenza le corrispondenti tariffe, per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

- **CONSIDERATO** che, per quanto concerne le riduzioni ed esenzioni dall'imposta e dal diritto, in attesa della adozione ed entrata in vigore del regolamento comunale, viene fatto riferimento a quelle stabilite dagli artt. 16, 17, 20 e 21 del decreto legislativo n. 507:

- **VISTO** il D.Lgs. 15 novembre 1993. n. 507;

- **VISTO** l'art. 11 comma 10 del D.Lgs. 449/97;

- **VISTO** lo Statuto del Comune;

- **VISTO** il Regolamento Generale sulle Entrate Comunali;

- **VISTA** la Legge 27 12/2002 n. 289;

- **VISTA** la deliberazione di C.C. n. 22 del 25/09/2001;

- **VISTO** il D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, articolo 172, comma 1 lettera e);

- **VISTO** il D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, articoli 151 e seguenti;

- **DATO ATTO** che il Comune delibera le aliquote e le tariffe sui tributi comunali entro la data fissata da **norme statali** in materia (combinato disposto art. 27, comma 8, della L. nr. 448/01 ed art. 172, comma 1, lettera e) D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.);

Visto il parere favorevole dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

A voti favorevoli unanimi, legalmente resi,

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in vigore in questo comune appartenente alla classe V[^] per l'Anno 2013, come segue:

PARTE I[^] - TARIFFA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

1. PUBBLICITÀ ORDINARIA (art. 12 e 7, c. 2, 6 e 7)

1.1. Pubblicità ordinaria effettuata mediante insegne, cartelle, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive tariffe, per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base):

Durata: - per anno solare **€. 17,04**
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese **€. 1,70**

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

1.2. Pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1 per ogni metro quadrato di superficie - (tariffa base maggiorata del 100%):

Durata: - per anno solare **€. 34,08**
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese **€. 3,41**

1.3. Per la pubblicità di cui ai punti precedenti che abbia superficie compresa tra mq. 5,5 ed 8,5, la tariffa base dell'imposta è maggiorata del 50%;

Per quella di superficie superiore a mq. 8,5 la maggiorazione è del 100%.

1.4. l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alla tariffa base.

La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde all'importo totale dovuto.

2. PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI (art. 13 e 7, c. 2, 6 e 7)

2.1. Pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, in uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati, per ogni metro quadrato di superficie:

Durata: - per anno solare **€. 17,04**
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese **€. 1,70**

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno, si applica la tariffa stabilita per anno solare.

Qualora la pubblicità suddetta venga effettuata in forma luminosa od illuminata, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, la cui superficie è compresa nelle dimensioni indicate al punto 1.3, sono dovute le maggiorazioni dell'imposta base ivi previste.

2.1.1. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza d'esercizio: per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa;

Per i veicoli adibiti ad uso privato è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

2.2. Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti al trasporto per suo conto: l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° gennaio di ciascun anno, o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

a) per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg. **€. 111,56**
b) per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg. **€. 74,37**
c) per motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie **€. 37,19**

Per i veicoli circolanti con rimorchio sul quale viene effettuata pubblicità, le tariffe suddette sono raddoppiate.

Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa, od illuminata la relativa tariffa base d'imposta è maggiorata del 100%, in conformità all'art. 7. c. 7 del D.Lgs. n. 507/1993.

Per i veicoli sopra indicati non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta per non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo mq.

È obbligatorio conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta per esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

3. PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI (art. 14 c. 1, 2, 3)

3.1. Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per anno solare €. 49,58
- non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione di mese €. 4,96

Per durata superiore a 3 mesi ed inferiore ad anno si applica la tariffa stabilita per anno solare.

3.2. Per la pubblicità prevista dal precedente punto 3.1., effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari alla metà della tariffa sopra stabilita.

4. PUBBLICITÀ CON PROIEZIONI (art. 14, c. 4 e 5)

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici od aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi e pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa:

Durata: - per ogni giorno €. 3,11
Per durata superiore a 30 giorni si applica:
- per i primi 30 giorni la tariffa per giorno di €. 3,11
- dopo tale periodo si applica la tariffa giornaliera di €. 1,56

5. PUBBLICITÀ CON STRISCIONI E MEZZI SIMILARI (art. 15, c. 1)

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a: €. 17,04

6. PUBBLICITÀ CON AEROMOBILI (art. 15, c. 2)

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, l'imposta nella seguente misura: €. 74,34

7. PUBBLICITÀ CON PALLONI FRENATI E SIMILI (art. 15, c. 3)

Per la pubblicità effettuata con palloni frenati e simili, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di: €. 37,19

8. PUBBLICITÀ VARIA (art. 15, c. 4)

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di: €. 3,11

9. PUBBLICITÀ A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI (art. 15, c. 5)

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, è la seguente: €. 9,30

10. RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (art. 16)

La tariffa dell'imposta è ridotta a metà per la pubblicità di cui all'art. 16 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilire le modalità applicative del predetto art. 16

11. ESENZIONI DALL'IMPOSTA (art. 17)

Sono esenti dall'imposta le forme pubblicitarie di cui all'art. 17 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative del predetto art. 17.

12. MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA (art. 7)

Per l'applicazione dell'imposta si osservano le disposizioni stabilite dall'art. 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Con il regolamento comunale saranno determinate le modalità per l'attuazione di quanto previsto dal predetto art 7.

13. DICHIARAZIONE E PAGAMENTO DELL'IMPOSTA (artt. 8 e 9)

Per la dichiarazione ed il pagamento dell'imposta si applicano le disposizioni stabilite dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui ai predetti artt. 8 e 9.

14. SANZIONI

Si applicano le sanzioni tributarie e gli interessi secondo l'art. 12 del D. Lgs. nr. 473/97 e le sanzioni amministrative così come previsto dalla legge nr. 448/2001, art. 10.

Con il regolamento comunale saranno definite le modalità attuative dei predetti articoli.

PARTE II^ - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. MISURA DEL DIRITTO (art. 19)

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto a favore del Comune, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, nelle misure seguenti:

1.1. per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati:

- per i primi 10 giorni	€.	1,55
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	€.	0,47

1.2. per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del **50%**;

1.3. per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del **50%**;

1.4. per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del **100%**;

1.5. qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del **100%** del diritto;

1.6. l'importo di ciascuna maggiorazione è determinato applicando la relativa percentuale alle tariffe base. La somma della tariffa base e della/e maggiorazione/i corrisponde al diritto totale dovuto.

2. AFFISSIONI D'URGENZA (art. 22, c. 9)

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del **10%** del diritto con un minimo di €. **38,73** per ogni commissione.

3. RIDUZIONE DEL DIRITTO (art. 20)

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà per i manifesti ed annunci previsti dall'art. 20 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Le riduzioni non sono cumulabili.

Con il regolamento comunale saranno stabilite le modalità applicative delle norme di cui al predetto articolo 20.

B) Per l'anno **2013** il termine per il pagamento dell'imposta è differito al **30 Settembre 2013**.

C) Comunicare, in elenco, la presente ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line.

Con separata votazione palese, favorevole unanime, la presente deliberazione viene ~~dichiarata~~ immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

PARERI ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18/8/2000 nr. 267

Si attesta, a rilevanza interna, la regolarità del procedimento amministrativo svolto in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giustina D'Alessandro

In ordine alla regolarità tecnico-contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio II[^] ad interim (Bilancio – Ragioneria – Tributi – Commercio, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Lavori Pubblici, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio I[^] (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio III[^] (Polizia amministrativa e locale, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio IV[^] (Tecnico-Urbanistico, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49 D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Il Responsabile del Servizio V[^] (Manutentivo, Protezione Civile, Tutela ambientale, ecc.)
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Mario Evangelista

Il ViceSegretario Comunale
F.to: Dott. Francesco Neri

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, 1° comma, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **17 giugno 2013**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°), come riportato nel dispositivo;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° comma) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, 17 giugno 2013.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale.
Pignataro Interamna, 17 giugno 2013.

Il ViceSegretario Comunale
Dott. Francesco Neri